## REGOLAMENTO (CE) N. 1683/94 DELLA COMMISSIONE dell'11 fuglio 1994

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1983/92 e (CEE) n. 1997/92 relativi alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore del riso e al bilancio previsionale di approvvigionamento per le Azzorre e Madera e, rispettivamente, per le isole Canarie

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore del Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione (²), in particolare l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1939/93 (²), ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionameto in prodotti del settore del riso per le Azzorre e per Madera per la campagna 1993/1994 che è opportuno stabilire il bilancio previsionale di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regolamento (CEE) n. 1997/92 della Commissione (%), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1939/93, ha stabilito il bilancio previsionale di approvvigionarmento in prodotti del settore del riso per le isole Canarie per la campagna 1993/1994; che occorre stabilire il bilancio di approvvigionamento per la campagna di commercializzazione 1994/1995;

considerando che i quantitativi di prodotti che beneficiano del regime specifico di approvvigionamento sono stabiliti nel quadro dei bilanci previsionali elaborati periodicamente e rivedibili in funzione del fabbisogno dei mercati, tenendo conto delle produzioni locali e delle correnti di scambio tradizionali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1983/92 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

## Articolo 2

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1997/92 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

## Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giomo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

<sup>(†)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (†) GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26. (†) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13. (†) GU n. L 198 del 17. 7. 1992, pag. 37. (†) GU n. L 176 del 20. 7. 1993, pag. 4. (†) GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 20.